

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE TRA LA LOC. RONCOLO E LA ROTATORIA SULLA SP 23

CIG B2DAC50ED2

C.U.P. C51B23000310006

CPV 45233162-2 - Lavori di costruzione di piste ciclabili

CUI L00439250358202400003

PREMESSA

Stazione Appaltante – Amministrazione Aggiudicatrice

Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, Piazza Dante n. 1, Quattro Castella (RE) 42020 – in qualità di Stazione Unica Appaltante, con sede in Piazza Cavicchioni n.8 - 42020 Albinea (RE).

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell'art. 15, comma 4 del D. Lgs. 36/2023:

Dott.ssa Rita Casotti

Tel: 0522/590220

Sito: www.collinematildiche.it

Mail : r.casotti@collinematildiche.it

PEC : unione@pec.collinematildiche.it

Amministrazione Committente

Comune di Quattro Castella – Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, con sede in Piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE).

Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.: Ing. Davide Giovannini, Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE).

Tel: 0522/249257

Sito web: www.comune.quattro-castella.re.it

E-mail: d.giovannini@comune.quattro-castella.re.it

PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it

Il Comune di Quattro Castella con decisione a contrarre assunta con determinazione n. 138/C del 26.07.2024 a firma dell'Ing. Davide Giovannini, Responsabile del Settore Lavori pubblici Patrimonio Ambiente del Comune di Quattro Castella (RE), ha stabilito di procedere all'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile tra la Località Roncolo e la rotatoria sulla SP 23 tramite la Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche.

La procedura viene espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 utilizzando, ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti il mercato elettronico costituito dalla piattaforma regionale SATER di cui al portale <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, con il criterio del prezzo più basso art. 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito rivolto a tutti gli operatori economici che iscritti e abilitati nella categoria OG3 "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari", classifica SOA II o superiore e nella categoria OG10 "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione", classifica SOA I o superiore.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di 3 mesi dall'invio della lettera di invito, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Quattro Castella (codice NUTS ITH53).

2

Per il dettaglio vedasi il progetto esecutivo dell'intervento.

Il progetto è stato validato con la deliberazione di G.C. n. 57 del 25.07.2024.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
2. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)" disponibile al seguente link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti/regolamento-duso-del-sistema>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

3

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente

disciplinare e nel documento “Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)” di cui sopra, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è composta come segue:

- Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 25.07.2024;
- Capitolato speciale d'appalto
- la presente Lettera di invito;
- Allegato 1_Domanda di partecipazione;
- Modello DGUE Concorrente da compilare sul Sater;
- Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato 3_Avvalimento
- Allegato 4_Dichiarazione offerta economica e costi manodopera (da caricare nell'offerta economica)

5

Il progetto esecutivo è reperibile al seguente link di consultazione degli elaborati progettuali:

link <https://www.comune.quattro-castella.re.it/ciclabile-roncolo-conferenza-dei-servizi/>

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.collinematildiche.it/bandi/bandi-in-corso/>.

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

3.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> da inoltrare entro le ore **13:00 del 10.09.2024**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima alla pagina dedicata alla presente procedura. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.**

Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI pubblicati al medesimo indirizzo dedicata alla presente procedura.

***N.B.** Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.*

3.2 COMUNICAZIONI

Nel rispetto delle modalità previste dal d.lgs. 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E DURATA

La procedura negoziata di cui trattasi avrà ad oggetto tutte le lavorazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dell'intervento di realizzazione di pista ciclabile tra la località Roncolo e la Rotatoria sulla S.P.23.

Nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono presenti alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo.

7

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

Gli importi sono i seguenti:

- Importo appalto complessivo € **511.240,52**, di cui € **491.406,37** per lavori in appalto, € **19.834,15** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%.

I costi della manodopera sono stati individuati dalla Stazione Appaltante pari ad € **119.276,53**. Gli stessi sono scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d. Lgs. 36/2023. Come ritenuto dal Servizio Supporto Giuridico

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel parere n. 2154/2023 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere espresso con Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, nonostante la formulazione letterale della prima parte dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, induca a ritenere che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle diverse disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, ed in particolare dello stesso art. 41, comma 14, seconda parte, e degli artt. 108, comma 9 e 110, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a costituire una componente dell'importo posto a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d. Lgs. 36/2023.

Eventuali riduzioni dei costi della manodopera rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione Committente saranno tuttavia possibili solo attraverso una dichiarazione giustificativa resa ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 (vedi **Allegato 4_Offerta economica**) al fine di consentire alla Stazione Unica Appaltante di attivare il subprocedimento di verifica ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d. Lgs. 36/2023, il **CCNL applicabile** al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: **F012 – Edili: industrie e Cooperative; F015 – Edili: Artigiane; F018 – Edili: PMI.**

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Il contratto verrà stipulato e contabilizzato a corpo

L'appalto si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Strade,	OG3	SI'		84,42	Prevalente	SI'	49,99%

UNIONE COLLINE MATILDICHE

3° Settore Stazione Unica Appaltante (SUA) – Provveditorato

autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari			431.595,91					AMMESSO
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	SI'	79.644,61	15,58	Scorporabile	SI'	100%	AMMESSO

9

I concorrenti, a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 al Codice:

- relativamente alle lavorazioni generali prevalenti a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del precedente punto n.1, riconducibili alla categoria **OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari**, devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA IIª o superiore**);
- relativamente alle lavorazioni generali scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella del precedente punto n.1, riconducibili alla categoria **OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione**, devono essere in possesso di **attestazione**, rilasciata da società organismo di attestazione

(SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria** con classifica adeguata ai lavori da assumere (**CLASSIFICA I^a o superiore**),

oppure, in alternativa,

- ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice predetto, devono possedere:
 - a) un importo dei lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d'invito, non inferiore all'importo della categoria stessa;
 - b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori di cui alla precedente lett. a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica.

Si rammenta che è possibile beneficiare dell'incremento del quinto sulla categoria posseduta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, il presente appalto non è suddivisibile in lotti, in quanto afferente a lavori tra loro funzionali, atti a garantire il completamento e la fruibilità dell'opera nella sua interezza,

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente, questa è subappaltabile nei limiti della percentuale complessiva massima prevista dall'art. 119, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e cioè pari **al 49,99%**.

Nella categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio, ma solo quello facoltativo.

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG10, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. **Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella categoria summenzionata dovrà a pena di esclusione indicare nell'offerta tramite modello allegato 2, di voler subappaltare integralmente le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonea qualificazione (subappalto "qualificatorio").**

La durata dei lavori è di n. **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la consegna urgente dei lavori nelle more della verifica dei requisiti tenuto conto del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione potrebbe comportare grave pregiudizio in relazione al rispetto dei termini previsti dal bando di concessione del contributo economico regionale, attribuito al Comune di Quattro Castella finalizzato alla realizzazione delle opere oggetto della presente procedura. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14;

L'appalto è finanziato per Euro 500.000,00 con contributo Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 22586 del 30.10.2023 e per la parte rimanenti con stanziamenti dell'Ente.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

È prevista clausola specifica di assoggettamento dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 "Anticipazione del prezzo", con riconoscimento dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo di contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17 comma 8 l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'[articolo 94 e 95 del decreto legislativo](#) 36/2023, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

4.1 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a), del d. Lgs. 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione (si veda l'art. 2bis del Capitolato Speciale d'appalto).

11

4.2 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente produce il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

4.3 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'eventuale accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente è nullo.

Il subappalto della categoria prevalente potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 49,99% dell'importo della categoria.

Il subappalto della categoria scorporabile OG10 potrà essere autorizzato fino al 100% dell'importo della categoria.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, qualora il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, il medesimo deve indicare nell'apposita sezione del DGUE e tramite l'allegato 2, i lavori o le parti di opere e la percentuale delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto, si precisa che non possono formare oggetto di ulteriore subappalto le lavorazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 dovranno essere iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della città legge 190/2012.

13

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Fermi i divieti, le condizioni e le prescrizioni normative vigenti in materia e/o previste nel presente Disciplinare, possono partecipare alla gara e presentare offerta – nel rispetto delle seguenti condizioni e requisiti – i soggetti di cui all'art. 65 del d.lgs. n. 36/2023, in forma singola, raggruppata, aggregata in rete o consorziata, ovvero che intendono raggrupparsi o consorziarsi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici che partecipano in forma aggregata devono essere tutti abilitati al SATER al momento della presentazione delle offerte.

6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come precedentemente indicato oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto prescritto nei seguenti Protocolli le cui clausole devono intendersi ricomprese nelle clausole contrattuali anche in assenza di specifica previsione nella documentazione tecnica di progetto:

- *"Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici"* sottoscritto dal Comune di Quattro Castella presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 28 ottobre 2011 e ss.mm.ii. pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locales-10498.htm
- *"Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva degli appalti di opere e lavori pubblici"* sottoscritto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2021/11/Protocollo-dintesa-lavoro-nero.pdf>

Sono a carico anche dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione dei suddetti Protocolli di intesa.

7 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

Nel caso di operatori economici concorrenti italiani o stabiliti in Italia, questi devono possedere all'atto dell'offerta, l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai fini della partecipazione all'appalto oggetto del presente disciplinare e dei lavori da assumere, e precisamente:

- per quanto riguarda la categoria prevalente, per entrambi i lotti, si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, la qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata all'importo dei lavori da assumere;
- per quanto riguarda le lavorazioni relative alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG10 tali lavorazioni essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nelle categorie predette, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a soggetti in possesso di idonei requisiti (subappalto "qualificatorio").

In tal caso, ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del D.lgs. 36/2023, sono considerate inammissibili le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Ad integrazione di quanto già precisato, per gli oo.rr. che ricorrano alla qualificazione nella categoria OG10 senza attestazione SOA, ossia ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, si richiede di **allegare:**

- 1) **elenco dei lavori eseguiti** nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono essere analoghi a quelli a cui si riferisce l'appalto;
- 2) **elenco dei lavori**, di natura analoga a quelli previsti in appalto, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai **certificati di esecuzione dei lavori**, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al punto 1) l'esecuzione diretta di lavori;
- 3) uno o più documenti (**bilanci** riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure **dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico** corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure **libri paga**), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della gara, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara;
- 4) **dichiarazione che indichi l'attrezzatura posseduta, o disponibile**

8.1 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto a deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- **Requisiti di capacità tecnico - organizzativa**

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la parte di prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare così come stabilito all'art. 68, commi 2 e 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- Requisiti di capacità tecnico - organizzativa

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice, i consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

9 Garanzia provvisoria:

In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto, dato il termine perentorio di affidamento dell'appalto del 31.10.2024 prescritto dalle norme di finanziamento, al fine di scongiurare possibili ritardi nell'assegnazione dell'appalto discendenti da eventuali scorrimenti di graduatoria a causa di rinunce dell'aggiudicazione, **si valuta sussistano particolari esigenze che giustificano la richiesta della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106; **l'ammontare della garanzia provvisoria è**

fissato nella misura dell'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 53 co. 2 D. Lgs. n. 36/2023, pari ad € 5.112,41.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici:

bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento presso la tesoreria dell'Unione Colline Matildiche con le seguenti coordinate: Tesoreria Unione presso il BANCO BPM Spa - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN IT37X0503466420000000066000, avendo cura di indicare la seguente causale: CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE TRA LA LOC. RONCOLO E LA ROTATORIA SULLA SP 23 – CIG B2DAC50ED2

In caso di bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici, il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non>

[legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](#)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La **fideiussione** deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto nella Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico **nell'Allegato 2 – Dichiarazioni integrative al DGUE.**

22

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione **del 30%**

in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione **del 50%**

in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione **non è cumulabile** con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione **del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;

- Certificazione social accountability SA 8000;
- Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001.

Tale riduzione **è cumulabile** con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

10 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

È stato ritenuto opportuno prevedere la possibilità per gli oo.rr. di procedere alla visita dei luoghi, come consentito dall'art. 92, comma 1 del Codice, seppure non a pena di estromissione dalla procedura, data la peculiarità della situazione afferente l'opera da realizzare.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata previo contatto telefonico con il Geom. Fabrizio Borghi 0522/249266 – 320 4362962, oppure via e-mail: f.borghi@comune.quattro-castella.re.it; la richiesta dovrà essere inoltrata almeno due giorni antecedenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non sarà possibile effettuare il sopralluogo in giorni e orari diversi da quelli che saranno concordati.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0).

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00**, così come stabilito nella Delibera n. 610 del 19 dicembre 2023 di attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.9, anno 165, pg. 69).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Ulteriori informazioni ed istruzioni è possibile reperirle al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata ai documenti di gara.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 108 comma 3 del Codice, tenendo conto del massimo ribasso percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori € **491.406,37** al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e comprensivo di manodopera.

I costi della manodopera (stimati in € **119.276,53**) non sono soggetti al ribasso, con la precisazione tuttavia che, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), stante la facoltà dell'operatore economico di operare un ribasso in presenza delle condizioni di cui al comma 14, art. 41 del Codice, tale importo è da considerarsi nella base ribassabile di gara.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Saranno ammesse fino a 3 cifre decimali.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, si farà riferimento al METODO A, di cui alla lett. A) dell'Allegato II.2 del Codice. Non si procederà all'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 1, ultimo periodo del citato art. 54 del Codice di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte parziali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta mentre l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 18, comma 2, del medesimo decreto.

14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide del SATER, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio

delle ore 13:00 del giorno 14.09.2024

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

L'offerta vincolerà il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L' **"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

La domanda di partecipazione, gli allegati integrativi al DGUE, gli allegati in caso di avalimento, devono essere redatti sui modelli predisposti dall'Amministrazione.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) Allegato 1_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE da compilare sulla piattaforma SATER;
- 3) Allegato 2_Dichiarazioni Integrative al DGUE;
- 4) Allegato 3_Dichiarazione avvalimento
- 5) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) Attestazione SOA ed anche la documentazione di cui alla precedente lett. b) del punto 8 ove ricorra tale caso (art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice);
- 7) (eventuale) Attestazione sopralluogo
- 8) Garanzia provvisoria
- 9) (eventuale) documentazione attestante la riduzione della garanzia provvisoria
- 10) documentazione per i soggetti associati;
- 11) documentazione in caso di avvalimento;

15.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'Allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE direttamente sul Sistema nella versione aggiornata al D.Lgs. 36/2023 con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo [6212 del 30/06/2023](#), il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori

Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Deve essere presentato il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- **in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.**

15.2.1 STRUTTURA DEL DGUE

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Allegato 2_Dichiarazioni integrative al DGUE–, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che contiene:
 - a. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende

subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 (requisiti generali) della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3 – ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE con le dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 **ed allegando relativa documentazione laddove richiesta.**

L'allegato n. 3 deve essere firmato digitalmente e presentato **da ogni concorrente.**

Inoltre:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ogni singolo operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 – GARANZIA PROVVISORIA intestata all'Unione Colline Matildiche, nella misura e nei modi indicati al **punto n. 9** del presente disciplinare.

Per gli operatori economici che prestano la garanzia provvisoria in maniera ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice occorrerà allegare copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia.

15.5 – RICEVUTA DI AVVENUTO VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI A.N.AC., secondo le modalità e gli importi indicati al **punto 12.**

15.6 – ATTESTAZIONE SOA.

15.7 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO: L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e dell'Allegato 3.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento

15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. Si rammenta che le quote di esecuzione dovranno essere coerenti con la quota di requisiti dichiarata;

Tale dichiarazione potrà essere resa anche compilando l'Allegato 1 – Istanza di partecipazione messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e allegato alla presente lettera invito.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica ed è formulata su SATER

L’ “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione:**

- La **percentuale di ribasso** sull’importo posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a **tre cifre decimali**. In caso vengano indicati cifre superiori rispetto a quanto indicato, si opererà al troncamento dopo la seconda cifra.
- La **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro. Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- La **stima dei costi della manodopera**.
- **Dichiarazione di offerta economica** utilizzando l’allegato 4 alla lettera di invito

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

NOTA: *Poiché l’importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:*

a) nell’offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera NON sono ribassabili e pertanto l’importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;

b) l’eventuale ribasso dei costi della manodopera si evince dall’importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l’importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati e giustificati ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice;

34

Pertanto si chiede, vista la necessità di addivenire all’aggiudicazione in tempi rapidi, ed inoltre al fine di adempiere alle dichiarazioni in merito alla composizione della propria offerta, di compilare, sottoscrivere e caricare su Sater quale allegato all’ Offerta economica la Dichiarazione di cui al modello All. 4 alla presente Lettera di invito/Disciplinare di gara.

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all’articolo 4, inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta economica.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste al punto 15.1 per la domanda di partecipazione.

17 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante

che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 16.09.2024, alle ore 9:00.

La presente vale quindi come convocazione per le ditte che intendono partecipare, collegandosi da remoto a Sistema, nelle modalità di cui sopra.

Si specifica che non saranno ammesse persone in sala durante i lavori del seggio di gara, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'immodificabilità di ciascun documento presentato anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale, sono garantite dal portale SATER.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno n. 1 giorno prima della data fissata.

36

19 APERTURA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il RUP alla presenza di due testimoni accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 APERTURA "OFFERTA ECONOMICA"

Nella stessa seduta o in altra opportunamente convocata con comunicazione inviata attraverso il sistema SATER, il RUP deputato all'espletamento della gara provvede all'apertura delle offerte economiche collocate a Sistema.

Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a 5**.

Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia, si farà riferimento al **METODO A**, di cui alla lett. A) dell'Allegato II.2 del Codice. Non si procederà all'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Sulla base dei calcoli Sistema l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione alla medesima.

Nota bene.

Il sistema esclude automaticamente le offerte che presentano un ribasso SUPERIORE alla soglia di anomalia come sopra individuata.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, 01.07.2024 n. 5780, vanno escluse automaticamente le offerte che presentano un ribasso PARI O SUPERIORE alla soglia di anomalia.

Pertanto, nel caso in cui un operatore economico presenti un'offerta che risulta essere pari alla soglia di anomalia, questo verrà escluso manualmente.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Nel caso vi siano più offerte riportanti il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale (CCNL) diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante di cui al punto 4.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale (CCNL) diverso rispetto a quello indicato dalla stazione di cui al **punto 4**.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del "Nuovo Codice".

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Garanzia definitiva: in conformità a quanto disposto dall' art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la **garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Si precisa che ai sensi dell'art 53 del Codice e del richiamato il parere MIT n. 2129/2023, alla garanzia di cui al comma precedente non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.**

Polizza assicurativa: ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione. La garanzia definitiva e la polizza assicurativa sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica all'Ente committente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il contratto è soggetto a agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e del Comune Committente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente committente in amministrazione trasparente.

Il presente appalto è sottoposto alle condizioni contenute nel "Protocollo di legalità" stipulato tra il Comune di Quattro Castella e la Prefettura di Reggio Emilia, come integrato dall'addendum del 28/03/2023.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice e disponibili sulla piattaforma per la creazione del file zip, contenente i documenti presenti nella busta amministrativa ed economica che si intende rendere fruibili.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Sez. di Parma.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (per le disposizioni normative ancora vigenti), del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, i dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, ai sensi della normativa vigente esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

25 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non disposto dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati, si richiama a quanto previsto nel Capitolato speciale di appalto e relativi allegati e si rimanda alle disposizioni del Codice ed alla normativa vigente. Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli altri atti, documenti ed elaborati progettuali.

Albinea (RE), lì 27.08.2024

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Dott.ssa Rita Casotti